



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

**DIREZIONE GENERALE**

**Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali**

Prot. n. 0002737 /AP/np  
(da citare nella risposta)

San Michele a/A, 28 APR. 2016

**AVVISO PUBBLICO**

**(Avviso n. 1/2016 – Sviluppo Selezioni *Vitis vinifera* – Invito a formulare manifestazioni di interesse)**

Invito aperto ad aziende produttrici e/o vivaistiche del settore vitivinicolo e finalizzato alla selezione di un soggetto economico per la conclusione di un contratto di sviluppo e cooperazione tecnologica nel campo del miglioramento varietale viticolo, con specifico riferimento a otto selezioni di *Vitis vinifera* generate dalla Fondazione Edmund Mach (FEM), ente di interesse pubblico senza fini di lucro della Provincia Autonoma di Trento.

**Visti**

- la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione) e successive modifiche e integrazioni;
- lo statuto di FEM, approvato in data 25 marzo 2014.
- la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa. Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) e successive modifiche e integrazioni;
- la comunicazione della Commissione del 2006 in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
- il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
- il regolamento di FEM sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off, approvato in data 30 dicembre 2014;
- il manuale breve di FEM in tema di proprietà intellettuale e trasferimento della conoscenza, approvato con disposizione del Presidente n. 2 dd. 2 febbraio 2015.

**Considerato che**

- FEM promuove, realizza e sviluppa attività di ricerca e di sperimentazione scientifica;
- ai sensi della sua legge istitutiva, FEM utilizza i risultati delle proprie attività di ricerca a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale;
- pertanto, in ossequio alle finalità istituzionali è opportuno, ove possibile, che tali risultati diano beneficio in prima battuta al sistema produttivo locale.

**Premesso che**

- nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dall'Accordo di programma quadro con la Provincia Autonoma di Trento sono stati conseguiti i risultati di ricerca che risultano puntualmente elencati in allegato al presente avviso pubblico, consistenti in otto selezioni di *Vitis vinifera* (di seguito denominate soltanto come "Varietà");
- le Varietà vengono trattate in regime di parziale confidenzialità e necessitano di una fase di sviluppo, per una durata stimata da sei a dieci anni, prima di poter procedere ad una

eventuale protezione mediante privativa industriale e, conseguentemente, ad una eventuale valorizzazione e sfruttamento commerciale;

- FEM è alla ricerca di una azienda, fra i produttori ed i vivaisti del settore vitivinicolo, che si faccia carico della fase di co-sviluppo delle Varietà o di alcune di esse, come meglio specificato di seguito, sostenendone i relativi costi;
- FEM ha presentato pubblicamente le Varietà in data 3 febbraio 2016.

Tutto quanto sopra visto, considerato e premesso, FEM ha adottato il presente

### **AVVISO PUBBLICO**

#### **(INVITO A FORMULARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE)**

##### **Art. 1 – Natura dell'avviso ed efficacia**

Si specifica che il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né un sollecito all'investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del decreto legislativo n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni, bensì semplice ricerca di mercato cui non consegue alcun obbligo, per FEM, a fornire informazioni circa l'esito delle offerte né alcun obbligo di stipula.

Inoltre, si specifica che il presente avviso non costituisce vendita o altrimenti cessione a terzi di costituenti varietali o di materiale raccolto delle Varietà ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 2100/94.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di FEM, al link

##### **Art. 2 Oggetto dell'avviso**

FEM invita tutti gli interessati a manifestare il proprio interesse per la stipula di un contratto di sviluppo e cooperazione tecnologica nel campo del miglioramento varietale viticolo, con specifico riferimento alle Varietà, come meglio descritte nell'allegato tecnico al presente avviso pubblico, da selezionare in un numero minimo di sei ovvero fino ad un massimo di otto.

La manifestazione di interesse può essere utilmente fatta per iscritto, entro le ore 12.00 del giorno 16 maggio 2016, inviando il modulo fac-simile allegato al presente avviso, in busta chiusa, al seguente indirizzo:

Fondazione Edmund Mach – Direzione Generale  
Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali  
Via E. Mach, 1  
38010 San Michele all'Adige (TN)

Ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata, inviata al seguente indirizzo PEC: [direzione.generale@pec.iasma.it](mailto:direzione.generale@pec.iasma.it).

##### **Art. 3 – Contenuti della manifestazione di interesse e documenti da allegare.**

Nella manifestazione di interesse, ciascun interessato dovrà manifestare il proprio interesse alla stipulazione di un contratto come individuato all'art. 2 del presente avviso, corredando tale manifestazione con i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione riportante i dati anagrafici dell'azienda, indicando ragione sociale, sede legale, codice fiscale, numero della partita IVA, generalità del legale rappresentante, indirizzo di posta elettronica e posta certificata, numero di iscrizione alla CCIAA;
- b) una breve relazione del business dell'azienda contenente le principali attività produttive e/o vivaistiche e/o commerciali già in atto in Italia e all'estero nel settore vitivinicolo, includendo i relativi volumi (varietà, n. piante, superfici, fatturato, ecc.) ed ogni altra informazione ritenuta rilevante;
- c) una breve descrizione del progetto di sviluppo che l'azienda prevede di attuare in relazione alle Varietà selezionate;
- d) una dichiarazione con la quale l'azienda esprime la propria disponibilità preliminare a rispettare, in caso di sottoscrizione del contratto, le seguenti principali condizioni minime:
  - 1) il numero delle Varietà che si intende sviluppare (minimo sei; massimo otto), da selezionare fra quelle indicate nell'allegato tecnico;
  - 2) il versamento di un corrispettivo per la concessione di un diritto esclusivo allo sviluppo delle Varietà selezionate, da pagare in rate annuali per i primi sei anni di sviluppo;

- 3) l'obbligo a carico dell'azienda di sostenere a proprie spese, con riferimento alle Varietà selezionate, le attività di realizzazione di uno o due campi di confronto di areali diversi e raccolta dei dati necessari alla iscrizione sui registri nazionali;
- 4) più nello specifico, l'esecuzione, in relazione alle singole Varietà, del seguente piano di attività (svolto con la collaborazione tecnica di FEM), inteso come due diligence minima, a carico dell'azienda e precisamente: a) impianto di 40 (quaranta) piante in almeno un ambiente climaticamente diverso da quello già utilizzato da FEM (vigneto dell'Azienda agricola di FEM in località San Donà nel Comune di San Michele all'Adige (TN)); b) raccolta dei dati necessari alla predisposizione del dossier per l'iscrizione al catalogo nazionale, con riferimento ad almeno tre vinificazioni, valutate come rappresentative;
- 5) l'obbligo a carico dell'azienda di garantire a FEM pieno accesso alle aree ove le Varietà selezionate saranno oggetto di sviluppo;
- 6) l'obbligo a carico dell'azienda di sostenere a proprie spese, con riferimento alle Varietà selezionate, le attività di testing in ambienti climaticamente differenti rispetto a quelli necessari per l'iscrizione di cui al punto precedente, attività finalizzate all'ottenimento dello status di varietà in osservazione, autorizzate e raccomandate (comprendente della relativa iscrizione presso i registri regionali), nonché attività di registrazione delle varietà presso i registri nazionali dei Paesi europei;
- 7) la presenza fra le milestones da negoziare in relazione al percorso di sviluppo dell'obbligo a carico dell'azienda di manifestare a FEM, entro la fine del sesto anno di sviluppo, quali Varietà intende proteggere tramite privativa industriale (comunitaria e/o extraeuropea), con specifico avvertimento che le Varietà non selezionate per la privativa industriale (quantomeno comunitaria) verranno automaticamente escluse dal campo di applicazione del contratto;
- 8) la disciplina della titolarità dei diritti di proprietà industriale e della loro protezione e valorizzazione, con riferimento alle Varietà, che riporti il seguente regolamento minimo: a) titolarità esclusiva, a favore di FEM, dei diritti sulla privativa industriale relativi alle Varietà che non superino la milestone di cui al punto 6); b) titolarità congiunta, ai sensi dell'art. 11 de regolamento (CE) n. 2100/94, dei diritti alla privativa industriale relativi alle Varietà che superino la milestone di cui al punto 6), secondo una proporzione di quote che, per l'azienda, non potrà superare il 20% (venti per cento); c) sostenimento da parte dell'azienda in via esclusiva (tanto con riferimento alle procedure attivate presso l'Ufficio Comunitario per le Varietà Vegetali (CPVO), quanto con riferimento agli uffici extra-europei competenti) dei costi di deposito, prosecuzione e manutenzione delle domande di privativa industriale, nonché dei consulenti/mandatari di fiducia, relativi alle Varietà, i cui diritti – ai sensi del punto precedente – sono di titolarità congiunta;
- 9) l'impegno a concordare con FEM la concessione in esclusiva per il territorio nazionale del diritto di moltiplicazione delle Varietà al Consorzio Innovazione Vite (CIVIT), società consortile a responsabilità limitata con sede in Trento;
- 10) l'obbligo dell'azienda al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 di FEM e del suo codice dei valori e dei comportamenti;
- 11) il divieto di cessione del contratto;
- 12) la durata minima del contratto: 10 anni;
- 13) il foro esclusivo competente per eventuali controversie: Trento.

A fronte di specifica richiesta delle aziende interessate, da formulare con la manifestazione di interesse di cui al presente avviso, FEM si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di concedere all'azienda selezionata quale sviluppatore un diritto di opzione per l'acquisto di almeno una Varietà, tramite modalità negoziali e tempi che saranno concordati con l'azienda in sede di

definizione del contratto di sviluppo e cooperazione tecnologica ovvero, successivamente, durante lo sviluppo stesso.

#### **Art. 4 – Criteri di valutazione**

Nella valutazione delle manifestazioni di interesse, FEM si atterrà ai seguenti criteri:

- numero delle Varietà che l'azienda intende sviluppare;
- livello di corrispettivo offerto dall'azienda per la concessione del diritto esclusivo allo sviluppo delle Varietà selezionate, il quale non potrà essere comunque inferiore ai parametri minimi di seguito specificati: euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) a FEM per la concessione di un diritto esclusivo allo sviluppo delle Varietà selezionate, da pagare in rate annuali da euro 12.500,00 (dodicimila virgola zero zero) cadauna;
- breve sintesi del piano di sviluppo delle Varietà selezionate che l'azienda intende proporre;
- eventuale interesse dell'azienda alla concessione di un diritto di opzione per l'acquisto di almeno una o più Varietà, ad un costo unitario che non potrà essere inferiore ad euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero).

In caso di offerte equivalenti, FEM si riserva di considerare – ai fini della predetta valutazione – ulteriori criteri in via sussidiaria, e precisamente:

- 1) solidità economico-finanziaria dell'azienda;
- 2) capacità tecnica e commerciale dell'azienda;
- 3) ulteriori prospettive di ricerca e sviluppo in cooperazione con l'azienda nell'area vitienologica.

FEM si riserva il diritto di non considerare valide le manifestazioni di interesse che non rispettano le condizioni sopra citate. Al fine di soddisfare pienamente le richieste di mercato, FEM si riserva inoltre la facoltà di avviare ulteriori e successive azioni tendenti ad assicurare un'ottimale diffusione delle Varietà. FEM si riserva in particolare la facoltà di avviare trattative dirette con singole aziende italiane, operanti nel settore vitienologico, qualora l'esito della presente manifestazione di interesse non risultasse congruo alle prospettive di diffusione delle Varietà.

FEM si riserva la facoltà di non considerare le manifestazioni di interesse pervenute da aziende che in passato siano risultate inadempienti al rispetto di clausole di contratti formalizzati con FEM.

#### **Art. 5 – Termine della procedura di selezione e stipula del contratto**

La procedura di selezione può prevedere la firma di un accordo di riservatezza in fase iniziale e un term-sheet non vincolante, con l'indicazione della durata massima delle trattative. Il contratto finale, per quanto riguarda FEM, sarà sottoscritto dal dirigente competente.

#### **Art. 6 – Tutela dei dati personali**

I dati personali ricevuti nel corso della procedura di selezione di cui al presente avviso saranno trattati in conformità alla normativa vigente e limitatamente alle finalità qui previste.

#### **Art. 7 – Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dott. Fabio Calliari.

FC/Fabio Calliari



IL DIRETTORE GENERALE  
- dott. Sergio Menapace -

